



ACCORDO SUI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DELL'EX AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2011

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, e delle Organizzazioni sindacali dell'area VI della Dirigenza:

Visti i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all'Area VI della dirigenza:

- quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, sottoscritti definitivamente il 1° agosto 2006;
- quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 biennio economico 2008-2009, sottoscritti definitivamente il 21 luglio 2010

Visto l'accordo del 23 aprile 2013 relativo ai criteri di corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia dell'ex Agenzia del Territorio per l'anno 2011;

Visto il parere favorevole all'ulteriore corso del citato accordo reso congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 30928 del 28 giugno 2013;

CONVENGONO

- a) che l'attribuzione della retribuzione di risultato avverrà a partire da punteggi individuali superiori ai 79 punti;
- b) che ai fini della valutazione, i dirigenti verranno suddivisi in famiglie professionali (Audit – Produzione – Staff e Supporto);
- c) che ai soli fini della determinazione dell'ammontare individuale dei premi di risultato, i dirigenti verranno collocati in una graduatoria unica, sulla base della riparametrazione dei punteggi conseguiti negli obiettivi operativi, definita normalizzando il punteggio individuale attribuito all'interno di ciascuna famiglia professionale, mediante comparazione con la sommatoria complessiva dei punteggi attribuiti in tutte le famiglie:
 - 1) che ai punteggi così ottenuti verrà applicato un sistema di valorizzazione economica del punto ai fini del calcolo della retribuzione di risultato;

- 2) che il valore base del punto per ciascuna delle 4 fasce retributive viene determinato sulla base dell'ammontare del premio minimo per fascia, previsto dal comma 4 dell'art. 23 del CCNL del 21 luglio 2010 (20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili), diviso per il punteggio minimo riscontrato nella graduatoria;
 - 3) che al fine di valorizzare al meglio il risultato operativo conseguito da ciascun dirigente, i valori base del punto per fascia sono incrementati per intervalli di risultato, secondo quanto riportato nella tabella elaborata in relazione alle risultanze del sistema di valutazione delle prestazioni per l'anno in esame; i valori base sono poi moltiplicati per gli effettivi punteggi normalizzati attribuiti a ciascun dirigente;
 - 4) che il valore del premio individuale viene incrementato del 12% ove il punteggio attribuito per i comportamenti organizzativi sia pari a 15 punti, del 24% ove sia pari a 30 punti e del 36% ove sia pari a 45 punti;
 - 5) la retribuzione di risultato per i direttori regionali di livello non generale, nonché per i direttori degli Uffici Provinciali di Roma e Milano, in relazione alla complessità delle strutture affidate, è incrementata di una quota pari al 15%.
- d) che ai dirigenti cui sia stata attribuita la responsabilità *ad interim* di altra funzione non gerarchicamente subordinata si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 commi 3 e 4 del CCNL Area VI; la determinazione della percentuale di cui al comma 3 è stabilita in relazione alla valutazione riportata per la posizione coperta *ad interim*; in particolare per valutazioni superiori o pari ai 110 punti complessivi (somma di obiettivi operativi normalizzati e comportamenti organizzativi) si applica la percentuale del 25%, per valutazioni inferiori ai 110 punti si applica la percentuale del 15%;
- e) che rimane fermo quanto stabilito dalla procedura n. 39/2003 dell'ex Agenzia del Territorio sul periodo minimo di copertura della posizione (superiore a 3 mesi) ai fini della valutabilità della prestazione e della eventuale corresponsione della retribuzione di risultato;
- f) che i criteri per l'erogazione della retribuzione graduati mediante l'applicazione dei parametri definiti con il presente accordo determinano la corresponsione di premi individuali differenziati, circostanza che consente di rispettare quanto previsto dall'art. 24 del CCNL sottoscritto il 21 luglio 2010.
- g) che i suddetti criteri si applicano anche alla retribuzione di risultato per l'anno 2012 dei dirigenti di seconda fascia dell'ex Agenzia del Territorio.

Roma, 17 luglio 2013

per l' Agenzia delle Entrate	per le Organizzazioni Sindacali della Area VI della Dirigenza	
FIRMATO	FP/CGIL	FIRMATO
	CISL/FPS	FIRMATO
	UIL/PA	FIRMATO
	FED. CONFSAL-SALFI	FIRMATO
	CIDA/UNADIS	FIRMATO